



COMUNE DI CORCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

***Regolamento per la toponomastica, la numerazione
civica esterna ed interna***

INDICE

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

<u>Art. 1 – Oggetto</u>	3
<u>Art. 2 – Glossario</u>	3
<u>Art. 3 – Riferimenti normativi</u>	3

Titolo II – COMPETENZE ED ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI

<u>Art. 4 – Compiti dell'Amministrazione comunale</u>	5
<u>Art. 5 – Compiti dell'Ufficio Statistica e Toponomastica</u>	5
<u>Art. 6 – Adempimenti degli Uffici Comunali</u>	6
<u>Art. 7 – Scambio di informazioni e modalità di trasmissione delle comunicazioni</u>	6

Titolo III – AREE DI CIRCOLAZIONE

CAPO I – Denominazione delle aree di circolazione

<u>Art. 8 – Area di circolazione</u>	7
<u>Art. 9 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici</u>	8
<u>Art. 10 – Soggetti titolati alle proposte di denominazione</u>	9
<u>Art. 11 – Procedura per la denominazione delle aree</u>	9
<u>Art. 12 – Rettifica della denominazione di un'area di circolazione</u>	10
<u>Art. 13 – Omissione della denominazione</u>	11
<u>Art. 14 – Iscrizioni, lapidi commemorative, intitolazione a luoghi pubblici</u>	11

CAPO II – Stradario

<u>Art. 15 – Stradario e indirizzario</u>	12
<u>Art. 16 – Aggiornamento Stradario</u>	12
<u>Art. 17 – Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario</u>	12
<u>Art. 18 – Stradario normalizzato</u>	13
<u>Art. 19 – Informazioni contenute nello stradario informatizzato</u>	13

CAPO III – Segnali NOME – STRADA

<u>Art. 20 – Caratteristiche</u>	13
<u>Art. 21 – Abbreviazioni ed informazioni riportate sulla targa</u>	14
<u>Art. 22 – Posizionamento</u>	14

Titolo IV – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione civica esterna

<u>Art. 23 – Definizioni</u>	16
<u>Art. 24 – Tipologia di numerazione adottata</u>	16
<u>Art. 25 – Accessi soggetti a numerazione</u>	16
<u>Art. 26 – Modalità di attribuzione della numerazione civica</u>	17
<u>Art. 27 – Obblighi dei proprietari</u>	18
<u>Art. 28 – Richiesta di attribuzione</u>	19
<u>Art. 29 – Assegnazione provvisoria numerazione civica</u>	19
<u>Art. 30 – Caratteristiche e posizionamento delle targhette</u>	20
<u>Art. 31 – Aggiornamento dell'anagrafe in seguito a variazioni d'ufficio</u>	20

CAPO II – Numerazione interna

<u>Art. 32 – Definizioni e caratteristiche</u>	21
<u>Art. 33 – Modalità di assegnazione</u>	21
<u>Art. 34 – Caratteristiche e posizionamento delle targhette</u>	22

Titolo V – COSTI, VIGILANZA E SANZIONI

<u>Art. 35 – Costi toponomastica</u>	23
<u>Art. 36 – Costi numerazione civica</u>	23
<u>Art. 37 – Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico</u>	23
<u>Art. 38 – Obblighi</u>	23
<u>Art. 39 – Vigilanza</u>	24
<u>Art. 40 – Sanzioni</u>	24

Titolo VI – ENTRATA IN VIGORE

<u>Art. 41 – Entrata in vigore</u>	24
--	----

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nel rispetto delle norme legislative in materia, delle disposizioni ministeriali e delle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica esterna ed interna.

Art. 2 – Glossario

1. **TOPONOMASTICA:** è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
2. **ONOMASTICA:** è lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.
3. **AREA DI CIRCOLAZIONE:** Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), destinato alla viabilità, costituisce area di circolazione che deve essere distinta con una propria denominazione.
4. **UNITA' ECOGRAFICA SEMPLICE:** E' costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, etc.)
5. **NUMERAZIONE CIVICA:** È costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici. **Direttamente**, quando l'accesso all'unità ecografia semplice si apre sull'area di circolazione, **indirettamente**, quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini. Il numero civico è attribuito anche ai passi carrabili.
6. **NUMERAZIONE INTERNA:** E' costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.
7. **STRADARIO:** E' l'archivio contenente l'elenco completo dei nomi delle aree di circolazione del Comune.
8. **DIMORA ABITUALE:** elemento obiettivo della permanenza di un soggetto sul territorio comunale e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.

Art. 3 – Riferimenti normativi

1. Questo regolamento fa riferimento alla seguente normativa e alle eventuali successive modifiche e integrazioni:
 - R.D.L. 10 maggio 1923, n.1158 recante “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”.

- Legge 23 giugno 1927, n.1188, recante: "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei".
- Legge 24 dicembre 1954, n.1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
- D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 relativo all'approvazione del "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
- Circolare Ministero dell'Interno n.18 del 29 settembre 1992, con la quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Sigg. Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- Circolare Ministero dell'Interno n. 10 del 8 marzo 1991;
- Circolare Ministero dell'Interno n. 8 del 29 maggio 1995;
- ISTAT - Anagrafe della Popolazione – Metodi e norme – Serie B n.29 Edizione 1992 (istruzioni per la formazione del piano topografico e per l'ordinamento ecografico);
- Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014;
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, "Nuovo codice della strada";
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada";
- Circolare 16 settembre 1994, prot. n.6916-6917/4600 del Ministero dei Trasporti;
- Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali";
- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali";
- Legge 24 novembre 1981, n.689 "Modifiche al sistema penale";
- Circolare Ministero dell'Interno n.1 del 14 gennaio 2013.

TITOLO II – COMPETENZE ED ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI

Art. 4 – Compiti dell'Amministrazione Comunale

1. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna e della toponomastica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
2. Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale sono di competenza della Giunta Comunale che valuta le proposte elaborate dall'Ufficio Statistica e Toponomastica. (Circolare del Ministero dell'Interno n.10/1991, art.32 della legge 142/90, artt. 42 e 48 TUEL n.267/2000).

Art. 5 – Compiti dell'Ufficio Statistica e Toponomastica

E' compito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica:

1. elaborare e predisporre le proposte da presentare, con le procedure di cui al presente regolamento, all'esame della Giunta Comunale per l'aggiornamento dell'onomastica stradale;
2. curare l'istruttoria delle proposte e delle richieste di intitolazione che ad esso pervengono;
3. curare l'istruttoria e predisporre le bozze di deliberazione per rinominare e rideterminare nuovi tracciati e confini delle vie già esistenti;
4. proporre alla Giunta Comunale la cancellazione dallo stradario comunale vigente di aree di circolazione non più esistenti;
5. tenere aggiornato lo stradario comunale ed il sistema informatico ministeriale di collegamento con l'Agenzia del Territorio competente;
6. tenere aggiornata la Toponomastica (toponimi, tratti stradali, numerazione civica) e l'Anagrafe Immobiliare (fabbricati) tramite il software gestionale 'Ecografico' del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.);
7. curare l'opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati;
8. curare l'istruttoria per l'acquisto delle targhe viarie dandone comunicazione al servizio Manutenzione dell'area LL.PP. per la posa in opera;
9. curare l'istruttoria ed il rilascio dei provvedimenti di assegnazione e/o rettifica della numerazione civica, esterna ed interna, acquisendo la documentazione conservata agli atti dagli altri uffici comunali;
10. procedere al riordino periodico della numerazione civica delle aree di circolazione già esistenti che a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi siano state oggetto di uno sconvolgimento orografico e della rete di circolazione;
11. vigilare sulla corretta segnaletica onomastica, verificando l'esistenza, la persistenza, lo stato di manutenzione ed il corretto posizionamento delle targhe onomastiche e se necessario

procedere all'acquisto di targhe sostitutive od integrative a supporto di quelle già esistenti dandone comunicazione al settore preposto per la posa in opera.

Art. 6 – Adempimenti degli Uffici Comunali

1. Gli Uffici Tecnici trasmettono all'ufficio Statistica e Toponomastica:
 - la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
 - la copia della domanda di agibilità;
 - i progetti di nuove strade;
 - la copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
2. L'area Sviluppo del Territorio trasmette tutte le informazioni utili all'aggiornamento e alla verifica della numerazione civica dei fabbricati destinati all'esercizio di attività produttive/commerciali.
3. La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.
4. Gli Uffici Comunali inoltrano all'Ufficio Statistica e Toponomastica le discordanze riscontrate e/o direttamente segnalate da privati cittadini o persone giuridiche nella toponomastica stradale e nella numerazione civica esterna ed interna.

Art. 7 – Scambio di informazioni e modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Gli uffici Comunali devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della toponomastica stradale e della numerazione civica, dei dati associati e delle cartografie di riferimento quali elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, nuove lottizzazioni, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa.
2. La modalità di comunicazione con l'Ufficio Statistica e Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata, per quanto possibile, su supporti digitali tramite trasmissioni telematiche.

TITOLO III – AREE DI CIRCOLAZIONE

CAPO I – Denominazione delle aree di circolazione

Art. 8 – Area di circolazione

1. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.
2. Le strade di scarsa importanza, purché brevi, esterne ai centri abitati possono essere assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
3. All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione:
 - a) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione: l'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti. La denominazione di ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località;
 - b) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgono edifici da essa serviti: le strade in questione, esterne ai centri abitati, o si dipartono da uno di tali centri o lo attraversano o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno o collegano due centri o due strade di ordine superiore. Ognuna di tali strade esterne che sia stata assunta come area di circolazione a se stante deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistono edifici da essa serviti.
4. Nelle nuove lottizzazioni è condizione necessaria per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione aperte che le stesse siano state prese in carico da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle relative convenzioni.
5. Le aree di circolazione prese in carico da parte dell'Amministrazione sono segnalate tempestivamente all'ufficio Statistica e Toponomastica per essere inserite nella cartografia comunale nonché per procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.
6. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
7. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

8. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del presente regolamento.
9. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

Art. 9 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
2. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, con particolari eccezioni indicate all'articolo 4 della stessa.
3. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.
4. Le aree di circolazione sono divisibili in due specie a seconda che abbiano sviluppo lineare quali la via, il viale, il vicolo o poligonale quali il largo e la piazza. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita la stessa denominazione a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza.
5. Le denominazioni delle nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Municipale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere della Deputazione di Storia Patria.
6. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, salvo i casi consentiti dalla legge. Inoltre, è facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle disposizioni di cui al presente comma quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.
7. Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente, anche a seguito di espansione e conseguente variazione della delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale con assorbimento di case sparse già esterne ai centri medesimi, si procede alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza secondo le prescrizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 10 – Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune o che abbiano un legame documentabile con la Città, di comitati, di Enti pubblici o privati, di associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, di partiti politici, di istituti, di circoli e di organizzazioni sindacali. Possono inoltre presentare proposte di intitolazione:
 - Il Consiglio Comunale;
 - Il Sindaco e la Giunta;
 - I Consiglieri Comunali e gli Assessori.
2. Le richieste devono essere indirizzate all'ufficio Statistica e Toponomastica, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari nel rispetto degli articoli del presente regolamento.
3. La proposta di intitolazione può essere presentata da un singolo Consigliere Comunale anche con un ordine del giorno che dovrà essere trasmesso all'Ufficio Statistica e Toponomastica per l'ordinaria procedura di cui all'art.5.

Art. 11 – Procedura per la denominazione delle aree di circolazione

1. La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:
 - a) L'ufficio Statistica e Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:
 1. Tipologia di area (DUG)
 2. Denominazione
 3. Origine del toponimo
 4. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione)
 5. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio (allegata)
 6. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione
 7. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo: allegata relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica
 8. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita;

- data e luogo di morte;
- professione.

9. Conformità ai criteri di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e alle norme vigenti in materia

- b) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.
 - c) L'atto è esecutivo successivamente alla ricezione del nulla osta prefettizio.
 - d) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.
 - e) Comunicazione e trasmissione della deliberazione agli Uffici Comunali.
 - f) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna e relativa comunicazione all'ufficio Anagrafe, ai proprietari dei fabbricati interessati e in aggiunta, nel caso di variazione toponomastica, ai cittadini residenti e all'Agenzia del Territorio - Ufficio del Catasto.
 - g) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione civica attribuita.
 - h) Apposizione di targhe viarie e targhette di numerazione civica.
2. Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate, se non nel rispetto dell'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 12 – Rettifica della denominazione di un'area di circolazione

1. Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria.
2. La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di una strada, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso.
3. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, o di tratti di essa, deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sui segnali NOME-STRADA.
4. Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Art. 13 – Omissione della denominazione

1. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Art. 14 – Iscrizioni, lapidi commemorative, intitolazioni a luoghi pubblici

1. Qualunque proposta di iscrizione, di installazione di lapidi commemorative, di intitolazione delle strutture educative, sociali, sportive e di altro luogo pubblico dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento e corredata da:
 - una relazione e allegata documentazione che motivi la proposta e fornisca le indicazioni relative al tipo di manufatto che verrà posto in opera, al posizionamento e al testo della iscrizione;
 - l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
 - l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria per gli immobili sottoposti a vincoli storico – paesaggistici;
 - la garanzia di copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere.
2. La procedura di cui al comma 1 ha lo stesso iter previsto dall'articolo 18 per l'intitolazione delle aree di circolazione.

CAPO II – Stradario

Art. 15 – Stradario e indirizzario

1. Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune. Per indirizzario si intende un'estensione dello stradario comunale che include la numerazione civica.

Art. 16 – Aggiornamento stradario

1. Gli Uffici tecnici devono segnalare all'Ufficio Statistica e Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio Statistica e Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.
2. L'ufficio Statistica e Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte degli Uffici tecnici ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento. Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali – rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Art. 17 – Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario

1. Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area e dalla denominazione ufficiale comprensiva di eventuali complementi alla denominazione.
2. L'elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:
 - a. Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome.
 - b. Per i cognomi contenenti particelle di inizio l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
 - c. Non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo.
 - d. Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.

- e. Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine San, Sant', Santo/a fosse parte integrante del nome.
- f. Le aree intitolate a date o comprendenti numeri devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere.

Art. 18 – Stradario normalizzato

Lo stradario del Comune di Corciano deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia. Poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

Art. 19 – Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

- a) Specie dell'area di circolazione (DUG);
- b) Denominazione;
- c) Frazione;
- d) Estremi.

CAPO III – Segnali NOME – STRADA

Art. 20 – Caratteristiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada.
2. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - tab II.15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità.
3. Le dimensioni dei cartelli contenenti i segnali NOME-STRADA sono modulari e sono previste tre altezze: cm 20-25-30. Con la prima sono possibili due lunghezze: cm 60 e 80, con la seconda sono possibili due lunghezze: cm 80 e 100 e con la terza sono possibili tre lunghezze: cm 100, 120 e 140. Il formato adottato è di regola cm 80 x 25(h); sono ammesse lunghezze alternative in rapporto alla lunghezza del nome da inserire o in rapporto all'ampiezza o importanza dell'area di circolazione stessa, in questo caso in maniera sempre costante per uno stesso itinerario.
4. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale e applicata sui muri degli edifici o bifacciale e applicata su apposite paline.

5. Nel centro storico il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche a muro di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo o laminato e scritta nera di regola avente le dimensioni di cm 50 x 30(h) o, per le aree di minore importanza o dimensione, di cm 40 x 25(h).
6. Nei giardini, nei parchi e nelle piazze cittadine sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:
 - paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e acciaio: cm 248 (h);
 - targa in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale (cm 40 x 25(h));
 - targa in acciaio corten (cm 40 x 25(h)).

Art. 21 – Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

1. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (DUG, nome, cognome).
2. Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, la caratteristica personale/attività/funzione che ne ha determinato l'intitolazione, le date di nascita e di morte.
3. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:
 - a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o residence;
 - b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
 - c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Art. 22 – Posizionamento

1. Le targhe viarie, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità al Codice della Strada.
2. Le targhe vanno poste, a sinistra di chi vi entra, almeno all'inizio ed alla fine dell'area di circolazione per le vie non chiuse e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione. Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
3. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie e deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00, salvo casi di impossibilità materiale, e secondo le seguenti modalità:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;

- b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b) c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m salvo casi di impossibilità materiale.
4. Il segnale NOME-STRADA deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
 5. L'affissione delle targhe toponomastiche a muro nel centro storico e negli altri casi di cui al comma 3 lettera d) sulle fronti degli edifici di qualunque natura viene effettuata previo avviso agli interessati.
 6. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare cartelli contenenti segnali NOME-STRADA (articolo 15 comma 1 lettera b) D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada"). E' inoltre vietato occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio installando abusivamente cartelli contenenti segnali NOME-STRADA.
 7. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento, il ripristino o l'installazione di targhe viarie gli interessati devono fare immediata richiesta mediante segnalazione all'ufficio Statistica e Toponomastica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Titolo IV – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione civica esterna

Art. 23 - Definizioni

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre su cortili, corti o simili.
2. Per fabbricato si intende l'edificio il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici. Può essere composto di varie unità ecografiche:
 - abitazione: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
 - esercizio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;
 - ufficio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività professionale.

Art. 24 – Tipologia di numerazione adottata

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
2. Il civico esterno deve essere composto da numeri arabi eventualmente integrati, in caso di necessità, con lettere dell'alfabeto come esponenti.
3. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:
 - direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
 - indirettamente, quando l'accesso si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Art. 25 – Accessi soggetti a numerazione

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione ai sensi del Capo IV delle Istruzioni per l'ordinamento ecografico (ISTAT METODI E NORME, serie B n. 29, 1992).
2. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi, la numerazione va riferita all'accesso principale. L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato. Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente

più importante dell'unità immobiliare. Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, l'ufficio Statistica e Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non. Gli ingressi secondari, riferiti al civico principale, restano privi di interni.

3. Sono escluse dalla numerazione le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia (in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione) e le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Art. 26 – Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) In ogni area di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari al lato sinistro ed i numeri pari al lato destro:
 - per le vie con andamento radiale (che si dipartono dal centro) e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - per le vie con andamento anulare (concentrico), come strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse, la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, mantenendo i dispari sul lato sinistro ed i numeri pari sull'altro lato.
 - b) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale, o ritenuta tale, e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
2. La numerazione all'interno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere attribuita seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.
3. La numerazione civica dei nuclei abitati, delle case sparse e dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, per cui non sia possibile l'attribuzione secondo i criteri di cui al comma 1, deve essere effettuata con le modalità di seguito esposte, in base alla tipologia di area di circolazione individuata ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del presente regolamento:
 - a) Numerazione nell'area di circolazione per località: la numerazione deve avere inizio dall'edificio più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale da sinistra verso destra sino ad abbracciare tutti gli edifici esistenti nella località stessa.

- b) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e seguire sino all'altra estremità.
4. Se a seguito di variazione della delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione vengono assorbiti degli edifici già esterni ai centri medesimi, senza necessità di rettifica della denominazione dell'area di circolazione, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nell'area interna di circolazione dalla quale gli edifici stessi vengono ad essere serviti.
 5. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi o le strade private chiuse al pubblico, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.
 6. Per gli spazi non coperti da fabbricati e non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei vuoti nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
 7. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate ma dedicate in modo permanente a residenza o ad attività economiche, purché siano recintate e provviste di un accesso dall'area di circolazione e che la stessa sia stata denominata con la procedura di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
 8. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
 9. L'ufficio Statistica e Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

Art. 27 – Obblighi dei proprietari

1. Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 tutti gli accessi dall'area di circolazione ai fabbricati di qualsiasi tipo e, internamente agli stessi, tutti gli accessi che immettono in abitazioni o ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili devono essere provvisti di numerazione civica da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, il proprietario deve richiedere al Comune entro l'ultimazione dei lavori, quando è possibile individuare l'ingresso da numerare, e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei numeri civici da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Il proprietario deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.

3. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici da abolire.
4. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvede alla numerazione d'ufficio sia esterna che interna addebitando le relative spese, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 41 comma 1 del presente regolamento.

Art. 28 – Richiesta di attribuzione numerazione civica

1. La richiesta di attribuzione o di aggiornamento della numerazione civica, esterna ed interna, e di determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna deve essere presentata all'ufficio Statistica e Toponomastica a cura del proprietario contestualmente alla domanda di agibilità e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato. La stessa deve essere corredata da copia della domanda di agibilità e da un elaborato grafico aggiornato che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.
2. L'ufficio Statistica e Toponomastica assunta la richiesta al protocollo effettua gli accertamenti d'ufficio ed eventuali sopralluoghi necessari all'individuazione degli accessi da numerare e, durante gli stessi esegue interventi per risanare le eventuali anomalie riscontrate secondo i seguenti criteri:
 - a) rilevare gli accessi non numerati;
 - b) risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale;
 - c) si fa seguire il numero civico dall'esponente espresso con una lettera per ogni accesso secondario o per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri interi, apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti.
3. L'ufficio Statistica e Toponomastica verificati i requisiti e l'idoneità della domanda di attribuzione assegna il numero civico o il numero interno dandone comunicazione agli uffici comunali ognuno per la propria competenza.

Art. 29 – Assegnazione provvisoria numerazione civica

1. Ai soli fini della dichiarazione di residenza, qualora non sia possibile attribuire il numero civico o il numero interno secondo quanto riportato nell'art.28, l'ufficio Statistica e Toponomastica assegna un numero civico o un numero interno "provvisorio" dandone comunicazione all'ufficio Anagrafe ed informando l'ufficio Edilizia e la Polizia Locale per le verifiche di competenza ai sensi di legge.

2. Il numero civico o numero interno assegnato in via provvisoria diverrà definitivo al termine del procedimento di cui all'art.28.

Art. 30 – Caratteristiche e posizionamento delle targhette

1. I numeri civici devono essere indicati in maniera leggibile su targhe di materiale resistente quali alluminio, forex o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà.
2. Nel centro storico è previsto l'uso di targhette in materiale lapideo omogeneo o laminato con scritta nera e delle dimensioni di cm 15 x cm 10 (h).
3. La targhetta in alluminio o in altro materiale resistente è prevista per le nuove aree di circolazione e per la numerazione degli accessi indiretti e deve avere le seguenti caratteristiche:
 - numero di colore nero posto su fondo bianco catarifrangente, con cornice di colore blu;
 - forma rettangolare cm 15 x cm 10 (h);
 - indicazione della denominazione dell'area di circolazione per le zone al di fuori del centro urbano, per gli accessi indiretti e per le case sparse per le quali sia stata adottata la numerazione civica per località ai sensi degli articoli 8 comma 3 lettera a) e 26 comma 2 del presente regolamento.
4. La targhetta, in seguito ad attribuzione della numerazione civica da parte dell'ufficio competente, deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.
5. Le spese per l'acquisto, l'apposizione, il ripristino, la rimozione delle targhette sono poste a carico dei proprietari dei fabbricati.
6. L'ufficio Statistica e Toponomastica si riserva la possibilità di eseguire accertamenti a campione sulla corretta posa in opera da parte del proprietario.

Art. 31 – Aggiornamento dell'anagrafe in seguito a variazioni d'ufficio

1. Se a seguito di revisione della toponomastica e della numerazione civica sia necessario procedere all'aggiornamento dell'anagrafe, trattandosi di variazioni d'ufficio, al cittadino dovrà essere evitato, per quanto possibile, ogni disagio amministrativo e burocratico e dovrà essere inviata allo stesso la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La data di variazione dell'indirizzo è quella del provvedimento formale adottato ed avente ad oggetto la variazione di toponomastica.
3. Non deve essere effettuata alcuna variazione di indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione in quanto il cittadino dovrà essere munito di certificato in carta libera rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe con cui si attesta la variazione di indirizzo precisando che non si tratta

di cambiamento di abitazione ma di semplice variazione di denominazione dell'area di circolazione o della numerazione civica disposta d'ufficio.

4. L'ufficio Statistica e Toponomastica provvede a comunicare le variazioni disposte agli enti pubblici e gestori di pubblici servizi al fine di evitare disagi e spese al cittadino interessato dalla variazione d'ufficio dell'indirizzo di residenza anagrafica.
5. Non deve essere fatta alcuna comunicazione nei casi in cui la variazione d'ufficio della denominazione della via è dovuta alla standardizzazione e alla normalizzazione della "denominazione estesa". (Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014).

CAPO II – Numerazione interna

Art. 32 – Definizioni e caratteristiche

1. La numerazione interna individua le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc. facenti capo ad uno stesso indirizzo a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno ma solo attraverso atri, cortili o scale interne.
2. L'assegnazione della numerazione interna è effettuata dall'ufficio Statistica e Toponomastica contestualmente o successivamente all'attribuzione della numerazione civica.

Art. 33 – Modalità di assegnazione

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia salvaguardando ove possibile la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.
2. Si procede alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni. Si procede altresì alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi e va attribuita a partire dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale a tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne percorrendo lo spazio secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio.
4. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio, generalmente situato al piano terra o rialzato, verso i piani superiori seguendo lo stesso verso della scala. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione, qualora esistessero, dei piani interrati o seminterrati scendendo dal piano terra e numerando progressivamente proseguendo dall'ultimo numero attribuito ai piani fuori terra.

5. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. L'ufficio Statistica e Toponomastica individua qual è l'interno dell'accesso principale, intendendosi per tale quello più utilizzato.
6. I numeri interni devono essere composti di regola solo da un numero; qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio, potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico. Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente, pertanto, al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.
7. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.
8. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale. Per i vecchi edifici che ne siano sprovvisti il proprietario può chiedere all'ufficio Statistica e Toponomastica i criteri per l'apposizione della numerazione interna.

Art. 34 – Caratteristiche e posizionamento delle targhette

1. I numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
2. La spesa per la targhetta è a carico del proprietario dell'immobile che ne cura la posa in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Titolo V – COSTI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 35 – Costi toponomastica

La spesa per la toponomastica quali lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e di cartelli indicanti le aree di circolazione è a totale carico del Comune.

Art. 36 – Costi numerazione civica

1. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dal provvedimento di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese del proprietario nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio Statistica e Toponomastica.
2. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni e interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati.

Art. 37 – Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico

1. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica sia esterna che interna.
2. È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Locale in caso di necessità. Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa ai sensi di legge.

Art. 38 – Obblighi

1. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro novanta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

Art. 39 – Vigilanza

1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale.
2. Gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, nel corso della loro attività amministrativa e/o i soggetti pubblici o privati segnalano all'ufficio Statistica e Toponomastica le violazioni alle disposizioni del presente regolamento.
3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche anche previa segnalazione.

Art. 40 – Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni di cui al presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7-bis del T.U.E.L. 267/2000.
2. Le sanzioni previste dal precedente comma sono comminate dall'Ufficio di Polizia Locale secondo le procedure previste dalla legge 689/1981.

Titolo VI – ENTRATA IN VIGORE

Art. 41 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. n.267/2000.